

Legge regionale n. 37 del 1° agosto 2014 e s.m.i.

(...)

Art. 15

Cantieri di cittadinanza

1. Per facilitare l'inserimento socio-lavorativo dei disoccupati di lunga durata e l'inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale, i comuni associati negli ambiti territoriali di zona di cui alla [legge regionale 10 luglio 2006, n. 19](#) (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, possono prevedere l'utilizzo in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. *La partecipazione a un cantiere di cittadinanza non configura alcun rapporto di lavoro ed è accompagnata da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai partecipanti al cantiere di cittadinanza è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale dei beneficiari.*

2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze, e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.

3. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.

4. La Giunta regionale stabilisce:

a) le tipologie di cantiere, le modalità per l'individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti coinvolti, tenendo conto del loro indice di fragilità che verrà determinato sulla base della età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità, dei carichi familiari, delle situazioni di disagio e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

c) le modalità di realizzazione dei cantieri e per il controllo sull'attuazione dei progetti.

5. I soggetti possono essere utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere.

6. Il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è a carico degli enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti.

7. Il trattamento assicurativo dovuto ai sensi della normativa vigente resta a carico esclusivamente degli enti promotori di ciascun cantiere di cittadinanza.

8. I comuni possono avviare cantieri di lavoro anche senza contributo regionale. In tal caso gli oneri sono a totale carico degli enti stessi.

9. I comuni possono avviare cantieri anche attraverso partenariati pubblico-privati che prevedano percorsi di inserimento socio-lavorativo mediante l'attivazione di strumenti di politica attiva ovvero di altri istituti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

□□

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 02.05.02, del capitolo di spesa n. 951031, denominato "Spese per la realizzazione di Cantieri di Cittadinanza", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni. □□

11. Al finanziamento dei cantieri di cittadinanza possono concorrere le risorse della programmazione comunitaria 2014 - 2020. □